

# **REGOLAMENTO CONGRESSUALE PER LA CELEBRAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE FLP INTERNO**

***Testo approvato nella riunione del 2 maggio 2024  
dal Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno***

## **Art. 1**

*(Diritto di partecipazione)*

Hanno diritto a partecipare al Congresso Nazionale FLP Interno, con diritto di voto attivo e passivo:

- a) i delegati eletti nei Congressi Territoriali FLP Interno (delegati elettivi);
- b) i componenti della Segreteria Nazionale FLP Interno (delegati di diritto).

## **Art. 2**

*(Delegati elettivi)*

Il numero di delegati di cui al punto a) del precedente art. 1 è determinato in base agli iscritti in servizio nel Ministero dell'Interno risultanti dal tabulato del mese di marzo 2024.

È possibile eleggere i delegati negli uffici in cui, dai tabulati del mese di marzo 2024, risultano almeno 5 iscritti in servizio.

Gli iscritti che si trovano in missione o aggregati in un ufficio diverso da quello di assegnazione, vengono conteggiati nell'ufficio in cui prestano servizio.

Per i primi 5 iscritti è possibile eleggere un delegato e per ogni ulteriori 20 iscritti, o frazione superiore a 15, è possibile eleggere un ulteriore delegato.

## **Art. 3**

*(Partecipazione ai Congressi Territoriali)*

Ai Congressi Territoriali possono partecipare, con diritto di elettorato attivo e passivo:

- a) tutti gli iscritti che prestano servizio negli uffici del Ministero dell'Interno ubicati nel contesto territoriale e che risultano dal tabulato del mese di marzo 2024;
- b) ulteriori iscritti, non ancora attivati nel mese di marzo 2024, la cui iscrizione sia già stata inviata alla Federazione FLP entro il giorno precedente allo svolgimento del Congresso Territoriale;
- c) i pensionati (ex lavoratori del Ministero dell'Interno che hanno prestato servizio ubicati nel contesto territoriale) che risultano regolarmente iscritti a FLP Pensionati o la cui iscrizione sia stata inviata alla Federazione FLP entro il giorno precedente allo svolgimento del Congresso Territoriale.

I partecipanti ai Congressi Territoriali di cui ai punti b) e c) non modificano il numero di delegati da eleggere al Congresso Nazionale, che è determinato al precedente Art. 2.

Gli iscritti (in servizio o pensionati) delle province o negli accorpamenti territoriali nei quali il numero di iscritti in servizio è inferiore a 5, saranno ammessi (accorpati) a partecipare (solo per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale FLP Interno) al Congresso del Coordinamento o Accorpamento Territoriale (accorpante) che nella regione ha il maggior numero di iscritti in servizio.

Gli iscritti (in servizio o pensionati) delle province o degli accorpamenti territoriali di regioni nelle quali nessuna provincia o accorpamento territoriale raggiunge il numero minimo di 5 iscritti, saranno ammessi (accorpati) a partecipare (ma solo per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale FLP Interno) al Congresso del Coordinamento Territoriale (accorpante) di Roma.

#### **Art. 4**

##### *(Adempimenti preliminari)*

La Segreteria Nazionale FLP Interno provvederà a comunicare, entro il 13 maggio 2024:

1. alle strutture territoriali FLP Interno:

- a) l'elenco dei contesti territoriali nei quali sarà possibile eleggere i delegati che possono partecipare al Congresso Nazionale FLP Interno;
- b) l'elenco dei Coordinamenti Territoriali già accorpati, per i quali è prevista l'elezione di un unico Coordinamento Territoriale;
- c) l'elenco degli accorpamenti territoriali effettuati per la finalità di eleggere i delegati al Congresso Nazionale FLP Interno;
- d) l'elenco degli iscritti relativi a ciascun contesto territoriale;
- e) l'elenco di coloro che possono partecipare, con diritto di elettorato attivo e passivo, ai congressi territoriali;
- f) il numero di delegati che ogni contesto territoriale potrà eleggere per partecipare al Congresso Nazionale FLP Interno;
- g) la modulistica e le istruzioni per la celebrazione dei Congressi Territoriali.

2. agli iscritti e pensionati delle province o degli accorpamenti territoriali nei quali il numero di iscritti in servizio è inferiore a 5, le modalità di partecipazione ai Congressi Territoriali (per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale FLP Interno).

#### **Art. 5**

##### *(Celebrazione dei congressi Territoriali e trasmissione elenchi delegati)*

I Coordinamenti o accorpamenti Territoriali FLP Interno debbono far pervenire (a mezzo mail o pec agli indirizzi: [interno@flp.it](mailto:interno@flp.it) o [flp\\_interno@pec.it](mailto:flp_interno@pec.it)) alla Segreteria Nazionale FLP Interno:

- la data (e l'orario) stabiliti per la celebrazione del Congresso Territoriale **con almeno 5 giorni di anticipo**.
- gli elenchi nominativi dei delegati eletti per la partecipazione al Congresso Nazionale FLP Interno, unitamente ai relativi verbali di nomina, entro il **31 luglio 2024**.

## **Art. 6**

### *(Osservatori al Congresso Nazionale FLP Interno)*

I Coordinamenti Territoriali FLP Interno possono inviare, con spese a proprio carico, dei propri osservatori al Congresso Nazionale FLP Interno, nella misura concordata con la Segreteria Nazionale FLP Interno.

Gli osservatori non intervengono nella discussione e non hanno diritto di voto.

## **Art. 7**

### *(Trasferimenti di deleghe)*

Il delegato impossibilitato ad intervenire al Congresso Nazionale FLP Interno, può rilasciare la propria delega ad altro delegato, che partecipa al Congresso Nazionale FLP Interno in presenza, notificandola (a mezzo mail o pec) anche alla Segreteria Nazionale FLP Interno, agli indirizzi: [interno@flp.it](mailto:interno@flp.it) o [flp\\_interno@pec.it](mailto:flp_interno@pec.it)

Ogni delegato al Congresso Nazionale FLP Interno che partecipa in presenza, potrà sommare al massimo di due deleghe, potendo quindi esprimere un numero massimo di tre voti.

Le deleghe rilasciate in favore di un delegato al Congresso Nazionale FLP Interno, non possono essere da questi trasferite ad altri.

## **Art. 8**

### *(Validità del Congresso)*

Il Congresso è valido quando vi sia complessivamente rappresentato almeno il 50% + 1 dei delegati.

## **Art. 8**

### *(Apertura del Congresso - Nomina Ufficio Presidenza - Nomina Commissioni)*

Il Congresso Nazionale è dichiarato aperto dal Coordinatore Generale uscente FLP Interno. Subito dopo l'apertura, il Congresso nomina l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da almeno un Segretario verbalizzante.

Il Congresso provvede a nominare:

- a) la Commissione per la verifica dei poteri, composta da tre membri;
- b) la Commissione per l'esame delle proposte di modifica dello Statuto, composta da tre membri;
- c) la Commissione elettorale e di accettazione liste, composta da tre membri (la quale opererà solo nel caso di presentazione di più liste per l'elezione degli organi statutari previsti e dei delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP).

Le predette Commissioni eleggono, tra i loro componenti, il Presidente.

Nel caso di presentazione di più liste per l'elezione degli organi statutari previsti e dei delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP, il

Congresso nomina il Presidente ed i componenti del seggio elettorale nel numero ritenuto idoneo per le operazioni di voto e di scrutinio.

L'incarico di componente delle commissioni di cui alla lettera c) nonché del seggio elettorale è incompatibile con la qualità di candidato all'elezione nel Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno.

**Art. 9**  
*(Poteri del Presidente)*

Il Presidente:

- riceve dalla Segreteria Nazionale l'elenco nominativo dei delegati partecipanti al Congresso con l'annotazione di eventuali deleghe rilasciate dai delegati eletti impossibilitati a partecipare al congresso;
- dirige i lavori del Congresso, apre e chiude la seduta, dirige la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine esercitando eventualmente i poteri del richiamo, pone le questioni, indice le votazioni e ne proclama il risultato;
- vigila sull'attività delle Commissioni, di cui all'articolo precedente, impartendo le istruzioni e le direttive;  
autorizza il rilascio di non più di due deleghe ad altro delegato ai fini della partecipazione alle votazioni previste dal presente Regolamento;
- decide, altresì, sulle questioni procedurali e sui reclami contro l'operato della Commissione per la verifica dei poteri.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

**Art. 10**  
*(Commissione verifica poteri)*

La Commissione verifica poteri ha i seguenti compiti:

- convalidare e notificare alla Presidenza del Congresso i rilasci di deleghe;
- consegnare alla Presidenza del Congresso l'elenco dei delegati ammessi alle votazioni, con l'indicazione di eventuali deleghe;
- notificare alla Presidenza del Congresso la presenza di eventuali osservatori che non possono intervenire nella discussione e non hanno diritto di voto.

**Art. 11**  
*(Formazione dell'ordine del giorno dei lavori congressuali)*

Il Congresso si svolge sulla base dell'ordine del giorno proposto dalla Segreteria Nazionale o dal Comitato Direttivo Nazionale, salvo modifiche dell'Assemblea dei delegati.

**Art. 12**  
*(Svolgimento dei lavori congressuali)*

Il Coordinatore Generale uscente svolge la relazione.

Si apre quindi il dibattito che si conclude con la replica del Coordinatore Generale uscente.

I delegati ed i partecipanti che intendono prendere la parola sulla relazione del Coordinatore Generale, nonché sugli argomenti all'ordine del giorno, debbono iscriversi presso l'Ufficio di Presidenza ed avranno la parola nell'ordine d'iscrizione.

Avranno subito diritto alla parola, immediatamente dopo la fine dell'intervento in corso, coloro che presentino mozioni d'ordine per questioni pregiudiziali o per questioni personali, sempre che il loro intervento riguardi la procedura ovvero questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Sulle mozioni si procede alla votazione dopo un intervento a favore ed uno contrario.

Ogni delegato può prendere la parola una sola volta sulla stessa questione, salvo diversa statuizione del Presidente, tenuto conto dell'andamento dei lavori.

Dichiarata chiusa la discussione dal Presidente o per deliberazione del Congresso, sono ammessi a parlare, per un periodo di tempo non superiore a dieci minuti, coloro che abbiano presentato, prima della chiusura, ordini del giorno non ancora illustrati.

Hanno diritto di replica, per un periodo di tempo non superiore a dieci minuti, i firmatari di ordini del giorno già illustrati, in ragione di un firmatario per ciascun ordine del giorno.

Tutte le votazioni vengono effettuate per alzata di mano, ad eccezione del caso in cui vengano presentate più liste per l'elezione degli organi statutari previsti e dei delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP.

### **Art. 13**

(Approvazione del Regolamento del Coordinamento Nazionale FLP Interno.  
Elezioni dei componenti degli Organi statutari FLP Interno.  
Elezioni dei delegati al Congresso Nazionale della Federazione FLP)

Il Congresso:

- a) procede all'approvazione del Regolamento del Coordinamento Nazionale FLP Interno.
- b) elegge gli organi statutari previsti del Coordinamento Nazionale FLP Interno.
- c) elegge i delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP (nel numero che verrà indicato dalla Federazione).

Nel caso di presentazione di più liste per l'elezione degli organi statutari previsti e dei delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP, spetta al Congresso stabilire, su proposta del Presidente:

- le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni;
- il termine entro cui le liste dei candidati debbano essere presentate alla Commissione Accettazione Liste;
- il termine entro cui il Presidente del Congresso dispone l'insediamento del seggio;
- il termine finale delle operazioni di votazione.

**Art. 14**  
*(Verbale del Congresso)*

A cura dell'Ufficio di Presidenza deve essere redatto il verbale del Congresso Nazionale FLP Interno, contenente il resoconto sommario dei lavori con l'indicazione di tutte le deliberazioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

Al verbale debbono essere allegati, il Regolamento approvato del Coordinamento Nazionale FLP Interno, l'elenco dei delegati partecipanti, il testo degli ordini del giorno, le liste dei candidati presentate e copia del verbale del seggio elettorale e/o della convalida di elezione.

Il verbale e i relativi allegati, firmati dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante, dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

## **Norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni dei componenti degli organi previsti e dei delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP.**

### **Art. 1**

#### *(Elettorato attivo e passivo)*

Il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche contemplate negli organi previsti e per i delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP compete ai delegati eletti o partecipanti di diritto al Congresso Nazionale.

### **Art. 2**

#### *(Liste dei candidati)*

Le liste, contraddistinte con la loro denominazione, non possono contenere un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero degli eleggibili né superiore al numero degli eleggibili stessi, previsti dallo Statuto per gli organi da eleggere.

Per quanto riguarda l'elezione dei delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale della Federazione FLP, verranno eletti anche i delegati supplenti, nella misura pari ad un terzo del numero dei delegati effettivi che verrà indicato dalla Federazione.

Ciascuna lista deve riportare il cognome ed il nome dei singoli candidati, elencati con un numero di ordine progressivo; deve inoltre contenere la sottoscrizione per accettazione dei candidati e deve essere sottoscritta da almeno il 15% dei delegati non compresi nella lista.

Nessuno può sottoscrivere sia come candidato che come elettore più di una lista; in caso di più sottoscrizioni, le firme si considerano come non apposte, ferma restando la validità della lista ove sussistano tutti gli altri requisiti.

Le liste possono, altresì, contenere il nominativo di un rappresentante di lista per seguire le operazioni elettorali presso il seggio elettorale.

Nel caso di lista unica, questa dovrà contenere l'elenco dei candidati in numero pari a quello degli eleggibili, la loro accettazione e la sottoscrizione di almeno il 51% dei delegati.

Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Commissione accettazione liste entro il termine stabilito dal Congresso.

La Commissione accettazione liste annota in calce alle liste i nominativi dei depositanti, il giorno e l'ora di presentazione e ne rilascia ricevuta.

### **Art. 3**

#### *(Ammissione delle liste – Manifesto elettorale)*

La Commissione accettazione liste accerta che le liste ovvero la lista unica siano state presentate nei termini ed abbiano i requisiti stabiliti nell'articolo precedente; in caso di errori od irregolarità nella compilazione della lista, assegna ai presentatori un termine non superiore ad un'ora affinché provvedano alla regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine ovvero in caso di presentazione di lista ancora irregolare, la lista stessa non è ammessa alla votazione.

La Commissione assegna a ciascuna lista, ammessa alla votazione, un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione e, quindi, la trasmette all'Ufficio di

Presidenza del Congresso, che provvede alla compilazione dell'elenco contenente le liste dei candidati.

Nell'elenco elettorale le liste debbono essere riportate con l'indicazione della loro denominazione. Debbono, altresì, essere contraddistinte con il numero progressivo, assegnato dalla Commissione accettazione liste; i nominativi dei candidati di ciascuna lista debbono essere preceduti da un numero di ordine progressivo.

#### **Art. 4**

##### *(Votazione della lista unica)*

Il Presidente del Congresso, nel caso abbia ricevuto dalla Commissione accettazione liste, una lista unica, ne dà lettura e la pone in votazione secondo modalità da lui proposte ed accolte dal Congresso.

L'approvazione della lista determina la elezione dei candidati.

Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti e pertanto soprassiede ad ulteriori adempimenti elettorali.

#### **Art. 5**

##### *(Insediamento dei seggi elettorali)*

Il presidente del Congresso procede all'insediamento del seggio elettorale nei termini fissati dal Congresso.

In caso di assenza o di inadempimento di uno o più membri del seggio, il Presidente del Congresso ne dispone la sostituzione con uno o più delegati che non siano né candidati né rappresentanti di lista.

Il Presidente del seggio provvede alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e degli scrutatori.

#### **Art. 6**

##### *(Materiale dei Seggi)*

A cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso vengono assegnati al Presidente del seggio elettorale:

- a) il timbro del seggio;
- b) due copie dell'elenco degli ammessi al voto, elenco predisposto dalla Commissione per la verifica dei poteri;
- c) un numero di schede di votazione, pari a quello degli ammessi al voto aumentato del 10%;
- d) un'urna per l'inserimento delle schede di votazione;
- e) cinque copie dell'elenco elettorale, contenente le liste dei candidati ammessi a votazione;
- f) l'elenco dei rappresentanti di lista che hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

#### **Art. 7**

##### *(Affissione elenco elettorale – Siglatura schede di votazione)*

Il Presidente del seggio elettorale provvede a far affiggere nei locali del seggio, n. 3 copie dell'elenco elettorale contenente le liste dei candidati e n. 1 copia dell'elenco degli ammessi al voto.

Cura, altresì, che le schede di votazione consegnate dal Presidente del Congresso vengano siglate da due scrutatori.



**Art. 8**  
*(Espressione di voto)*

Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul quadratino corrispondente al numero distintivo della lista prescelta, fra quelle indicate sulla scheda di votazione.

**Art. 9**  
*(Operazione di votazione)*

Dichiarata aperta la votazione del Presidente del seggio elettorale, gli elettori per essere ammessi al voto, debbono presentare l'apposita delega ed un documento di identità.

Il Presidente del seggio, riconosciuta l'identità dell'elettore, gli fa apporre la firma in corrispondenza del nome scritto nell'elenco del seggio e consegna all'elettore stesso la scheda.

Compilata la scheda, l'elettore in presenza del Presidente la inserisce debitamente piegata nell'urna.

**Art. 10**  
*(Chiusura delle votazioni)*

Le operazioni di votazione si svolgono senza interruzione fino all'ora fissata dal Congresso.

Gli elettori, che a tale ora si trovassero ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il Presidente del seggio, dopo aver chiesto se vi sia tra i presenti qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.

Nel caso in cui prima dell'ora anzidetta abbiano votato tutti gli elettori, la chiusura del seggio viene anticipata.

**Art. 11**  
*(Operazioni di scrutinio)*

Dopo la chiusura della votazione, il Presidente del seggio procede all'apertura dell'urna ed all'accertamento del numero di coloro che hanno votato, verificando che il numero delle schede deposte nell'urna corrisponda a quello degli elettori che hanno apposto la firma nell'elenco del seggio.

Il seggio elettorale procede, quindi allo spoglio delle schede votate ed alla loro classificazione secondo che risultino valide, nulle o bianche.

Compilato lo spoglio, i voti di lista validamente espressi sono attribuiti alle singole liste cui si riferiscono.

**Art. 12**  
*(Verbale del seggio elettorale)*

Il verbale del seggio elettorale, redatto in duplice esemplare e sottoscritto da tutti i componenti del seggio, deve indicare:

- il numero complessivo dei votanti;
- il numero delle schede ricevute in dotazione dal seggio;
- il numero delle schede contenute nell'urna, il numero delle schede annullate, nonché il numero delle schede residue al termine della votazione;

- il numero delle schede valide, bianche e nulle;
- il numero dei voti riportati da ciascuna lista.

Un esemplare del verbale, unitamente all'elenco degli elettori ed alle schede divise in appositi plichi fra schede utilmente votate, schede bianche, schede nulle e schede residue, deve essere consegnato al Presidente del Congresso.

**Art. 13**  
(Assegnazione posti)

Il seggio elettorale, alla presenza dei rappresentanti di lista i quali hanno diritto di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni, procede alle seguenti operazioni per il riparto dei posti:

- a) determina il totale dei voti validi, sommando i voti riportati da tutte le liste;
- b) determina il totale dei voti validi conseguiti da ogni lista;
- c) determina il quoziente elettorale e procede al riparto dei posti tenendo conto che l'attribuzione dei resti compete solo alle liste che hanno conseguito un quoziente pieno.

I posti assegnati alle liste sono attribuiti ad altrettanti candidati delle rispettive liste secondo l'ordine indicato nelle liste medesime.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale. Detto verbale deve essere consegnato immediatamente al Presidente del Congresso che lo controfirma per essere successivamente conservato agli atti della Segreteria Nazionale.

**Art. 14**  
(Proclamazione eletti)

Il Presidente del Congresso, constatata la regolarità del verbale consegnatogli dal seggio elettorale, procede alla proclamazione degli eletti.

**Art. 15**  
(Non validità di precedenti contrastanti disposizioni)

Non trovano applicazione norme o disposizioni in contrasto con quelle riportate nel presente Regolamento.

*Regolamento approvato dal Comitato Direttivo Nazionale FLP Interno nella riunione del 2 maggio 2024 con voto favorevole di tutti i presenti: Francesco Anguilla (mediante delega rilasciata a Francesco Di Malta), Antonio Bottoni, Gianfranco Bratos, Carmelina Carosi, Vincenzo Cataldo, Paolo Di Francesco, Francesco Di Malta, Maria Alessandra Giribaldi, Rosario Manganello, Dario Montalbetti, Maurizio Palladini, Matteo Pastore, Cynzianamaria Pini, Domenico Puleio, Angelo Putignano, Gianluca Rubini.*

*Il segretario verbalizzante della riunione: Dario Montalbetti*



